



ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DI UNO STATUTO DI UNA ASD/CIRCOLO SPORTIVO



I documenti che sono alla base della costituzione del circolo sono due: l'atto costitutivo e lo statuto. Mentre l'atto costitutivo rappresenta la manifestazione di volontà dei soci promotori di costituire un circolo senza finalità di lucro con determinati scopi e finalità, provvedendo, altresì, alla nomina degli organi dirigenti provvisori, lo statuto entra nel dettaglio della disciplina associativa, stabilendo con precisione le finalità primarie del sodalizio, la composizione, il funzionamento e i poteri degli organi, la struttura dei diritti e dei doveri degli associati, la gestione patrimoniale ecc.

In relazione a quanto detto, lo statuto deve, di norma, prevedere:

1 - Denominazione e durata

Anche se non obbligatoriamente imposto dal Codice Civile (pur essendolo ai fini fiscali e amministrativi), le associazioni non riconosciute e, quindi, anche i circoli, devono dotarsi di un nome (ragione sociale) atte a contraddistinguerli e a diversificarli dagli altri. Ai circoli, pertanto, può essere data denominazione di pura fantasia, oppure una denominazione che rispecchi determinate realtà (ad es. inerente l'oggetto sociale, il territorio ove svolge l'attività etc.), tenendo presenti tre importanti principi:

- la denominazione non può ingenerare confusione con quella di altre società e associazioni preesistenti;
- la denominazione non deve essere vietata dalla legge come sovversiva, immorale, indecente od oscena;
- la denominazione, qualora richiami in tutto o in parte quella di imprese commerciali o industriali o quella di qualsiasi prodotto posto in commercio, deve essere preventivamente autorizzata dagli imprenditori e/o produttori interessati.

Sulla propria ragione sociale, il circolo assume un diritto analogo a quello delle società commerciali, in sostanza un diritto di proprietà. Pertanto, l'associazione sportiva che risente pregiudizio dall'indebito uso fatto da altri della propria denominazione, può chiedere al Tribunale la cessazione del fatto lesivo e la condanna degli utilizzatori abusivi al risarcimento del danno.

La denominazione può essere eventualmente corredata dall'indicazione del tipo di circolo costituito, in modo da chiarirne, in maniera immediata ed evidente, la natura e le finalità (es. "Circolo Sportivo CSI Virtus Adriatica" oppure "Virtus Adriatica" Circolo Sportivo). Il circolo può essere, infatti, oltre che sportivo, anche culturale, ricreativo, religioso e questa indicazione, nella misura in cui rispecchia la reale attività dell'ente e i suoi scopi, incide sulla struttura dei benefici che le leggi fiscali riservano al medesimo.

In tal senso è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002, se si desidera godere delle numerosissime agevolazioni concesse al mondo associativo sportivo, sarà necessario aggiungere alla denominazione del circolo la dizione "associazione sportiva dilettantistica" (es. Circolo Sportivo CSI Virtus Adriatica - associazione sportiva dilettantistica).

La durata del circolo può avere un termine o essere illimitata. Al pari di qualsiasi organizzazione collettiva, esso può sciogliersi per l'impossibilità di conseguire gli scopi, per il venire meno della totalità dei soci (devono essere almeno due), per decisione dei soci stessi, assunta dall'assemblea straordinaria a maggioranza qualificata.

2 – Sede

Il Codice Civile non impone il requisito della sede (mentre è un obbligo ai fini fiscali e amministrativi). È però una necessità tecnica, richiesta da esigenze pratiche, stabilire una sede della società sportiva ai fini di tutti i rapporti con i terzi in genere ed in particolare con i soci, le pubbliche Autorità e i fornitori. In caso di silenzio dello statuto la legge prevede che la sede è individuata nel luogo ove hanno concreto e continuativo svolgimento le attività dell'ente.

3 - Scopo e strumenti

Lo scopo per il quale viene costituita l'associazione deve essere precisato nello statuto sociale con esattezza e chiarezza. Deve innanzitutto risultare chiaro che la associazione non persegue scopi di lucro. Tale indicazione rileva, infatti, sotto un duplice aspetto fiscale e giuridico:

- la mancata indicazione dell'assenza di lucro parifica, seppur sotto un punto di vista meramente formale, il circolo ad un esercizio di tipo commerciale con tutte le conseguenze in termini di trattamento tributario, adempimenti fiscali e contabili previsti per quest'ultima tipologia di enti;

- in caso di prolungato e incontrovertibile dissesto economico e finanziario, il circolo verrebbe assimilato ad una società commerciale con il rischio di subire un'eventuale procedura fallimentare e tutto ciò che ne consegue anche in capo ai dirigenti e ai soci.

L'indicazione dell'assenza di lucro va poi integrata con altre indicazioni che chiariscano lo spirito e la finalità dell'associazione. Nel caso di circoli aderenti al Centro Sportivo Italiano, è fondamentale condividere la visione dell'uomo e dello sport propria dell'associazione nonché il ruolo che nel CSI viene attribuito alle società sportive e ai circoli, e alle relative persone iscritte: i tesserati. L'indicazione degli scopi di natura ideale va poi corredata con quella degli strumenti che si intende utilizzare per il raggiungimento dei medesimi. L'art. 90 della legge 289 del 2002 condiziona il godimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa all'inserimento in statuto dell'obbligo di svolgere attività sportiva dilettantistica nonché didattica e di avvio allo sport,: il mancato esercizio dell'attività sportiva intesa quale strumento principale per il raggiungimento degli scopi sociali determinerebbe dunque il venir meno dei benefici fiscali per il circolo. Un altro strumento di particolare importanza e delicatezza è rappresentato dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande: in ambito statutario va chiarito che essa è funzionale al miglior svolgimento dell'attività associativa e alla convivialità degli aderenti.

Pertanto, esso non costituisce attività commerciale né esercizio pubblico, essendo riservato esclusivamente ai tesserati CSI. Ai circoli come a qualsiasi associazione è consentito lo svolgimento di attività commerciali nel rispetto della vigente normativa tributaria

4 - Ammissione, recesso ed esclusione dei soci

Nello statuto vanno indicate chiaramente le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci. Per quanto riguarda l'ammissione, essa è vincolata all'accettazione, da parte del proponente, dei principi morali che reggono il circolo e il CSI, al rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Consiglio Direttivo, al pagamento della quota associativa e della tessera CSI. La dottrina ritiene che non si possano stabilire ulteriori condizioni per l'ammissione dei soci soprattutto se di natura discriminante (è la cosiddetta concezione dell'associazione come "organizzazione aperta"). La recente legge sull'associazionismo di promozione sociale (legge 383/2000), per esempio, nega tale qualifica ai circoli che, in qualsiasi forma, operano una selezione degli associati in base a condizioni di razza, etnia, sesso, religione o situazione economica.

La posizione giuridica del socio trova tutela all'interno della associazione non riconosciuta:

- con il riconoscimento al diritto di recesso;
- con l'incapacità della posizione di associato (in quanto è di natura strettamente personale);
- con la previsione di precise cause di esclusione che consentano l'espulsione dei soggetti in contrasto con la vita associativa senza abusi o arbitri. Tra quest'ultime compare la sopravvenuta impossibilità di partecipare alla vita associativa, la morosità nel pagamento dei contributi e nel tesseramento, il compimento di atti in disaccordo con le finalità morali del circolo, quali risultano dallo statuto, o contrari alla legge o, ancora, lesivi del patrimonio o dell'immagine dell'organizzazione.

Il socio che venisse escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere i suoi diritti. L'indicazione delle condizioni per l'ammissione e l'esclusione dei soci è obbligatoria ai fini fiscali, sicché, in assenza, il circolo decade dai benefici tributari previsti per le associazioni con struttura di tipo democratico. Analogamente è obbligatorio (sempre in virtù di norme a carattere fiscale) indicare, nello statuto, che la partecipazione dei soci non è a tempo determinato. Non è possibile, cioè, associarsi, preventivamente, per un giorno, un mese o un anno; il diritto del socio di autoescludersi dalla vita del circolo è garantito, infatti, dalla facoltà di recesso che vige sin dal momento della costituzione del rapporto associativo.

5 - Gli organi

Gli organi del circolo sono quelli in generale previsti per gli enti di tipo associativo. Dottrina e giurisprudenza ne prescrivono almeno tre: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo, rimandando allo statuto per una più precisa indicazione delle funzioni e dei poteri di ciascuno. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione poiché rappresenta l'universalità dei soci. Ad essa competono, ex lege, alcuni poteri che, se trasferiti ad altri organi (es. Consiglio Direttivo o Presidente) fanno perdere al circolo la natura di organizzazione democratica e decadere dai benefici fiscali previsti. Tra queste la libera elezione degli organi dirigenti, l'approvazione del bilancio consuntivo, le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione.

Lo statuto deve prevedere la regolamentazione dell'assemblea distinguendo le funzioni attribuite all'assemblea ordinaria (approvazione del bilancio e nomina degli organi dirigenti) da quelle di

competenza della assemblea straordinaria (modifica dello statuto, scioglimento dell'associazione) nonché le relative maggioranze per la valida costituzione dell'organo e per la delibera, sia in prima sia in seconda convocazione. Devono essere indicati anche l'organo abilitato alla convocazione (che di norma corrisponde con il Presidente), le modalità di convocazione (es. lettera raccomandata A/R) ed i tempi di preavviso delle lettere di convocazione.

Presidente e Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea e costituiscono, rispettivamente, l'organo di rappresentanza e di governo dell'associazione. Taluni statuti possono prevedere, tuttavia, che il Presidente venga nominato dal Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta rappresentare l'associazione dinanzi ai terzi, persone fisiche, imprese e autorità pubbliche. Egli provvede, altresì, a convocare l'organo assembleare e il Consiglio Direttivo e a dirigerne i lavori secondo l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo provvede, invece, alla gestione amministrativa e al governo del circolo secondo le direttive generali imposte dall'assemblea. Nello svolgimento di tali compiti gode, in generale, dei poteri ordinari e straordinari, fatta eccezione per quelli che la legge o lo statuto riservano ad altri organi. Tra i compiti del Consiglio Direttivo rientra anche quello di rendicontare la gestione economica, patrimoniale e finanziaria annuale del circolo e di sottoporre il relativo bilancio consuntivo all'approvazione dell'assemblea. Tale indicazione nello statuto è resa obbligatoria dalle leggi fiscali; la mancata redazione del rendiconto annuale o la mancata convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione determinano la decadenza dai benefici fiscali.

Lo statuto può prevedere ulteriori organi: il Collegio dei Revisori la cui nomina spetta all'assemblea e la cui funzione è quella di controllare che la gestione economica e finanziaria sia formalmente corretta e risponda all'interesse dei soci; il Collegio dei Probiviri il cui compito è quello di dirimere le eventuali controversie insorte tra gli organi o tra i soci. Gli ultimi due organi non sono obbligatori e la loro costituzione all'interno del circolo va effettuata solo quando le dimensioni e la complessità del medesimo giungono ad un livello tale da richiederne l'intervento.

Per tutti gli organi lo statuto deve fissare il periodo per cui essi sono in carica, trascorso il quale occorrerà convocare nuovamente l'assemblea per nuove elezioni.

6 - Patrimonio sociale

Nel circolo il patrimonio sociale ha la funzione di sostenere lo svolgimento dell'attività istituzionale in modo da garantirne il conseguimento degli scopi ed è costituito dalle quote associative, dalle entrate istituzionali e dai beni con queste acquistati, oltre che da tutti gli altri beni pervenuti al circolo a diverso titolo (donazioni in natura e in denaro, eredità, legati, entrate a carattere commerciale ecc.). Il fondo comune in tal modo determinato non è divisibile per tutta la durata dell'Associazione; i soci non possono chiederne la quota in caso di recesso o esclusione, né trasferirne i relativi diritti a terzi. Allo scioglimento del circolo il patrimonio residuo (una volta onorati tutti i debiti contratti con i terzi, l'eventuale personale e le amministrazioni pubbliche) non può essere ripartito tra i soci ma va destinato ad altra associazione con analoghe finalità sportive dilettantistiche. Queste norme sono previste dalla legislazione fiscale e rivestono carattere di obbligatorietà.

7 - Altri elementi obbligatori previsti dalla normativa fiscale

La normativa fiscale e in particolare il più volte rammentato art. 90 della legge 289 del 2002 e ss. int. e mod. prescrivono una serie di requisiti che devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto e/o atto costitutivo delle ASD al fine del godimento delle agevolazioni fiscali:

- la denominazione con la dizione "Associazione sportiva dilettantistica"
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;

- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;
- l'obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti del CSI e delle altre Federazioni alle quali la società è affiliata o intende affiliarsi; tale obbligo, qualora lo Statuto attualmente in vigore, sia conforme ai punti precedenti, può essere assolto con delibera dell'assemblea per evitare ulteriori modifiche dello Statuto.

L'obbligo per i membri del consiglio direttivo di non rivestire analoghe cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CSI.

Si tratta in parte di requisiti previsti anche da altre normative (il D. Lgs 460/1997 in generale per tutte le associazioni agevolate e la legge 383 del 2000 per l'associazionismo di promozione sociale) ma che nel comparto sportivo dilettantistico assumono una valenza particolarmente cogente in virtù della necessità per queste ultime di ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI e l'iscrizione nel registro nazionale delle ASD.